



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI RISTORO PER LE SEDI DI MILANO E ROMA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.

PROCEDURA DI GARA CIG Z1621D642B

CONDIZIONI DI CONTRATTO



PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con propria determinazione (*provvedimento a contrarre*) del 23 gennaio 2018, n. 07/DAGR/2018, ha disposto di procedere all'indizione di una procedura negoziata - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - finalizzata alla stipula di un contratto di durata pari a 24 mesi per l'esecuzione delle prestazioni di ristoro da rendere presso gli attuali immobili di Milano e Roma dell'Autorità nei termini di cui al Capitolato tecnico.

La procedura di gara negoziata - esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, denominato "**MEPA**" o "**Sistema**") ed aperta a tutti gli operatori economici abilitati al bando MEPA "Servizi-Servizi di ristorazione" ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del Disciplinare di gara - verrà aggiudicata, stante l'importo massimo stimato per il servizio, secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c), del Codice.

Nel seguito del presente documento, con il termine "Appaltatore" si intende l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara negoziata e con il quale l'Autorità stipulerà il relativo contratto.

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA.

Il servizio di ristoro per le sedi di Milano e Roma dell'Autorità, costituito dalla fornitura in comodato d'uso gratuito di distributori automatici e semi-automatici - nuovi di fabbrica e conformi a tutta la normativa igienico-sanitaria, di sicurezza e di riscossione del contante attualmente vigente in materia - di snack e bevande (calde e fredde) e dal noleggio di colonne di erogazione acqua potabile, da installarsi presso tali sedi - compresi servizi connessi al funzionamento di tali apparecchiature - oltre alla fornitura di chiavette precaricate ad uso istituzionali, comprende tutte le seguenti attività:

- a) *fornitura in comodato d'uso gratuito di nuovi distributori: (i) automatici di snack e bevande (calde e fredde) e (ii) semi-automatici di tipo professionale (macchine per caffè ed altre bevande calde in cialde) e relativi servizi annessi (rifornimento prodotti, controllo periodico, interventi di manutenzione preventiva e correttiva, assistenza tecnica);*
- b) *fornitura di cialde (per caffè ed altre bevande calde) per macchine semi-automatiche di tipo professionale forniti in comodato d'uso gratuito di cui alla precedente lettera a);*
- c) *fornitura di chiavette elettroniche precaricate, utilizzabili per ragioni d'ufficio presso esclusivamente i distributori automatici forniti in comodato d'uso gratuito di cui alla precedente lettera a);*
- d) *noleggio annuale di erogatori a colonna di acqua potabile refrigerata (naturale e gassata) allacciate alla rete idrica esistente e servizi correlati (rifornimento bicchieri e bombole gas, manutenzione preventiva e correttiva, assistenza tecnica).*

Si ribadisce che tutte le apparecchiature da fornire ed installare a cura dell'Appaltatore **dovranno essere nuove di fabbrica e conformi a tutta la normativa igienico-sanitaria, di sicurezza e di riscossione del contante attualmente vigente in materia, come da apposite certificazione del costruttore.**

Ad ogni buon conto, ai fini sia dell'oggetto che delle modalità di svolgimento del servizio, si rimanda integralmente alle specifiche contenute nel Capitolato tecnico.

ART. 2 - DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO.

Il servizio in oggetto ha una durata pari a 24 mesi a far data dalla sua effettiva attivazione.

Il contratto è stipulato - secondo le "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" vigenti alla data di pubblicazione della gara - mediante scrittura privata con l'Appaltatore. A tal fine il Sistema genera un "Documento di Stipula" che dovrà essere sottoscritto dall'Autorità, nella persona del "Punto Ordinante" e che verrà inviato all'Appaltatore, unitamente ad altra eventuale documentazione, mediante il Sistema stesso.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

All'Appaltatore è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore della Direzione Affari Generali e Contratti e il Responsabile dell'Unità Gare e Contratti dell'Autorità, di ogni illecita richiesta



di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di gara o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Appaltatore è altresì obbligato a:

- comunicare il nominativo del proprio Referente responsabile che avrà il compito di raccordarsi con il Referente dell'Autorità preposto al monitoraggio di garanzia della funzionalità e dell'efficienza del servizio reso ed al quale sarà possibile rivolgere qualsiasi richiesta attinente gli aspetti operativi ed organizzativi riferiti al servizio in oggetto;
- comunicare il nominativo dell'addetto al rifornimento ed eventuali sostituti (che presteranno il servizio in caso di impossibilità dell'addetto titolare) e segnalare tempestivamente eventuali successive variazioni;
- garantire che il personale prescelto mantenga nello svolgimento del proprio servizio un adeguato comportamento ed una rigorosa riservatezza ed eventualmente sostituire, su richiesta dell'Autorità, il personale impiegato;
- attenersi all'osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni di leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie, ed a ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di erogazione del servizio per la tutela dei lavoratori
- garantire che tutte le apparecchiature siano coperte da apposite polizze assicurative, stipulate con primarie compagnie, a copertura di eventuali danni causati da incendio ed allagamento e per responsabilità civile nei confronti di terze persone che usufruiscano del servizio. Prima dell'inizio del servizio in oggetto l'Appaltatore dovrà comunicare con quale Compagnia ha acceso la polizza assicurativa di cui sopra.

ART. 4 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle quantità previste nel Capitolato tecnico, l'Appaltatore sarà obbligato a fornirle alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove forniture.

In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell'Autorità, comunicazione scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a fornire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione

ART. 5 - PAGAMENTI

La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata.

In ogni fattura dovrà essere riportato:

- **il quantitativo dei prodotti indicati al precedente art. 1, lettera b) richiesti dall'Autorità ed effettivamente consegnati nel trimestre di riferimento applicando a ciascun prodotto richiesto i prezzi determinati dal**



ribasso offerto in sede di gara applicato ai costi riportati nel listino prezzi per “acquisti di prodotti effettuati tramite l'utilizzo di “moneta”;

- **l'importo delle ricariche sulle chiavette per uso istituzionale di cui al precedente art. 1, lettera c) richieste dall'Autorità ed effettivamente effettuate nel trimestre di riferimento;**
- **[se offerto a costo in sede di gara] la quota trimestrale dell'eventuale canone annuale di noleggio degli erogatori a colonna di cui al precedente art. 1, lettera d).**

Ogni pagamento verrà disposto, previa attestazione di regolare esecuzione prodotta dal competente Ufficio dell'Autorità, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura redatta secondo le norme fiscali in vigore ed intestata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano - c.f. 97190020152 - da far pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio dell'Autorità è “UFTRN4”.

Ogni fattura dovrà, altresì, riportare il seguente CIG Z1621D642B.

Si precisa che l'Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (*Split Payment*) e pertanto la fattura dovrà riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972” e verrà pagata al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'I.V.A. esposta in fattura verrà versata all'Erario da questa Autorità secondo termini di legge.

ART. 6 - PENALI

Il servizio in argomento sarà soggetto alle penali previste nel bando MEPA “Servizi-Servizi di ristorazione”.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'Appaltatore, ai sensi della vigente normativa in materia, **dovrà comunicare** tempestivamente e comunque non oltre sette giorni solari dalla data di invio, per il tramite del Sistema, del documento di stipula, **il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.**

Detta comunicazione dovrà essere inviata utilizzando l'Area Comunicazioni del Sistema.

Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l'Appaltatore dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. **L'accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assolta mediante la presentazione dell'offerta, comporta l'assunzione degli obblighi di tracciabilità** di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all'Autorità.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del CIG Z1621D642B.

Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma della normativa vigente, l'Autorità verificherà - nei modi previsti dalla normativa - la regolarità contributiva dell'affidatario della gara.

ART. 8 - IMPOSTA DI BOLLO

L'Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate dalla Consip S.p.a., ha precisato che il documento di accettazione dell'offerta inserita a sistema dai fornitori abilitati al MEPA perfeziona il rapporto contrattuale e pertanto deve essere assoggettato all'imposta di bollo. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tale imposta è ad esclusivo carico dei fornitori.

L'assolvimento dell'imposta di bollo, dovuta per quanto sopra detto dal solo Appaltatore, potrà avvenire mediante una delle seguenti opzioni:



- 1) con le modalità previste per i documenti informatici, indicati all'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004, illustrate nella circolare n. 36/2006, consultabile al seguente link: <http://tinyurl.com/nujlxpe>;
- 2) con le modalità previste dall'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 ("pagamento in modo virtuale");
- 3) stampando il documento di accettazione dell'offerta ed apponendo una marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 pagine (sulla prima, quinta, nona pagina, etc.); le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate con timbro datario, chiaramente leggibile, apposto in parte sul foglio e in parte sulla marca ("a scavalco", art. 3, lett. a, del d. P.R. n. 642/1972).

Si rammenta che il mancato assolvimento dell'imposta di bollo nei termini sopraindicati comporterà l'invio, da parte dell'Autorità, della relativa documentazione all'Agenzia delle Entrate, per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, con conseguente irrogazione di sanzioni a carico dell'impresa.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 10 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto, nonché alle regole contenute nel bando MEPA "Servizi-Servizi di ristorazione" e relativa documentazione ed alle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" vigenti alla data di pubblicazione della gara.